



Consiglio Nazionale delle Ricerche

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO

Artt. dal 2229 al 2238 del c.c.

T R A

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Codice fiscale n. 80054330586, con sede in Roma Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Dott. Gianluca SOTIS, Responsabile del DCSRSI – Servizio Prevenzione e Protezione, nato a Roma il 05/04/1959, di seguito indicato come “CNR”

E

Il Dott. Mauro CARINO Codice Fiscale
nato a Bari e residente a Bari
“Collaboratore”

Partita IVA n.
di seguito indicato come

PREMESSO

- che sono state espletate le procedure previste dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione” approvato dal Presidente CNR con Provvedimento n. 64 prot. PRESID-CNR n. 0006498 del 14/11/2007;
- che il CNR ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo, concernente una prestazione straordinaria e temporanea di medico competente ad un professionista in possesso dei titoli/requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08;
- che il CNR, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di contabilità, ha formalizzato con la “Decisione a contrattare” N. 07/2016 - Prot. AMMCNT-CNR N.0084033 del 16/12/2016, la volontà di provvedere all'affidamento di un incarico con un esperto per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art. 2;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia come precedentemente definita;
- che, a seguito del procedimento svolto, il Dott. Mauro CARINO possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze del CNR, come da "Provvedimento di nomina" Prot. AMMCNT - CNR N. 0003067 del 19/01/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il "Collaboratore" si impegna, a:

Assolvere ai compiti previsti dalla normativa vigente in capo al Medico Competente per gli Istituti e le Articolazioni Territoriali ubicati nelle Regioni Puglia e Basilicata, individuati dal CNR – SPP e per i quali il Datore di Lavoro provvederà a conferire l'incarico ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Questo Servizio si riserva la possibilità di affidare al medico incaricato attività di sorveglianza sanitaria anche in altre strutture del CNR ubicate in province diverse da quella indicata nel presente contratto, nel caso dovesse far fronte ad esigenze impreviste e non programmabili.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

L'affidamento delle suddette attività potrà avvenire solo previa accettazione scritta del medico e a condizione che non sia superato il limite di spesa indicato nell'apposita sezione.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito attraverso il coordinamento operato dal CNR – SPP.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno 07/02/2017 e termine il giorno 06/02/2020

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione di lavoro autonomo viene determinato in base alle prestazioni effettuate, come da tariffario vigente approvato dal CNR - SPP, per un totale massimo annuo non superiore ad euro 18.000,00 (diciottomila/00), al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente oltre ad Iva.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini IRPEF il CNR effettuerà, pertanto, una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il compenso dovrà essere erogato, dietro presentazione di parcella semestrale con consuntivo delle attività svolte, con bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della verifica ai fini dell'accertamento della conformità dei servizi alle previsioni contrattuali.

Con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni, le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio, secondo le modalità previste dagli allegati del DM 55/2013, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il Codice Univoco Ufficio (CUU) del CNR-SPP, a cui dovranno essere indirizzate le fatture, è: **RO652M**.

E' dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico comprese quelle di viaggio, vitto e alloggio per lo svolgimento dell'attività fuori dalla provincia del proprio domicilio.

Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, spetta il rimborso delle spese autostradali ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso.

E' previsto il rimborso delle spese di viaggio e vitto sostenute per la partecipazione a riunioni di coordinamento convocate dal CNR – SPP.

Il rimborso avverrà a fronte della presentazione dei documenti di spesa, da trasmettersi tramite gli allegati della fatturazione elettronica. Tali spese devono essere evidenziate nella parcella ed assoggettate ad Iva ed alla ritenuta di acconto del 20% ai sensi della normativa vigente.

Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il collaboratore indicherà al CNR contestualmente alla firma del presente contratto.

Il CNR non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del CNR con mezzi idonei.

ART. 6 – RECESSO

Il CNR si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 90 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio al CNR. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

Il Collaboratore si obbliga, nello svolgimento della propria attività, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto del Codice di comportamento del CNR, adottato con la delibera n. 132 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 10 luglio 2014. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 7 – PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del CNR. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del CNR ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del CNR.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 9 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.



Consiglio Nazionale delle Ricerche


ART. 10 – TUTELA DATI PERSONALI


Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Roma.

Letto, confermato, sottoscritto

IL CNR


IL COLLABORATORE


Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 4 - (Efficacia, decorrenza e durata del contratto)

Art. 6 - (Recesso)

Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 11 - (Foro competente)

IL COLLABORATORE
